

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 174

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI

il 7 gennaio 2015

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge è composto da due articoli.

L'articolo 1 prevede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2015 per un periodo di un mese che si ritiene sufficiente ai fini dell'approvazione della manovra finanziaria per il triennio 2015-2017 da parte del Consiglio regionale. Lo stesso articolo 1 regola la durata e le modalità dell'azione amministrativa durante l'esercizio provvisorio.

L'articolo 2 dispone sull'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015 per il periodo di un mese dal 1° gennaio al 31 gennaio 2015.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale.

5. Nei pagamenti di spesa la Giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini dei commi 2, 3 e 4.

6. Gli stanziamenti di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata possono essere utilizzati sino all'importo dell'accertamento dell'entrata medesima.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione con effetti giuridici dal 1° gennaio 2015.